



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. /	del
Registro Generale n. 60	del 28-04-2022

OGGETTO	<i>Manutenzione delle aree incolte in prossimità di civili abitazioni e/o aree pubbliche e private, delle siepi, delle cunette e dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade, all'interno del territorio comunale.</i>
----------------	---

IL SINDACO

VISTA

la proposta di Ordinanza n. ___ del 26/04/2022, proveniente dal Settore V, allegata, recante i pareri tecnici e contabili;

RILEVATO

che ricorrendone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della argomentata proposta risulta pienamente condivisibile per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

VISTI

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; gli artt. 29, 31 e 32 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (CdS); l'art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Municipale; gli artt. 56 e 57 del Regolamento Edilizio Comunale; gli artt. 50 e 54 del D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; l'art.10 della L. 21 novembre 2000, n. 353; l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; gli art. 832 e segg. del Codice Civile;

RITENUTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

Con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente:

- a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e privati, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
 - taglio della vegetazione incolta e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione, mantenendo un'altezza del manto erboso non superiore ai 20 cm.;
 - taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
 - taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

- i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:
 - a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
 - a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
 - a pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
 - ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
 - a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell'area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico-sanitari;
allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

DI VIETARE di lasciare in deposito o accatastati sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale, inoltre tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro;

DI DARE ATTO che la violazione alla presente Ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 695,00 come previsto dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i, oltre ad una sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore dell'istesso, del ripristino a sue spese dei luoghi;

DI DARE ATTO che qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,

eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc... a spese dei trasgressori, ex art.21-ter della L. 241/1990;

DI DISPORRE di dare massima diffusione possibile alla presente Ordinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online ed in Amministrazione Trasparente, come per legge, estendo le stesse per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul sito internet del Comune di Agrigento, sui *mass media* locali ed altresì sui *social network*;

DI DEMANDARE alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare circa l'osservanza, il rispetto e l'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.


DI DARE ATTO che la presente Ordinanza sostituisce la precedente Ordinanza, richiamata in narrativa, oltre ed eventuali attinenti Regolamenti comunali;

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a generico destinatario, ai sensi della LR 7/2019 e della L. 241/1990, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.



Il Sindaco
Dr. Francesco Micciché

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il sottoscritto Responsabile del Settore I (o suo delegato) , su conforme allegata attestazione del sistema informatico	
CERTIFICA	
che la presente determinazione, ai sensi dell'art.11 della LR n. 44/91 e dell'art.12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi (<i>Registro informatico pubblicazioni. n. _____/0000</i>)	
Agrigento, li _____	Il Responsabile del Settore I (o suo delegato) f.to _____





PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE V REG. SETTORE N. DEL 26/04/2022	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA REGISTRATA AL N. //
OGGETTO	Manutenzione delle aree incolte in prossimità di civili abitazioni e/o aree pubbliche e private, delle siepi, delle cunette e dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade, all'interno del territorio comunale.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree a verde, giardini, terreni, ville e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o poco curati, per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e che comportano altresì il proliferare di insetti e ratti, vanificando lo sforzo effettuato dal Servizio di Sanità in ordine alla disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale;

Che la predetta incuria, oltre a sminuire il decoro della Città e delle aree private attigue, facilita la propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata; può costituire talvolta ricettacolo di sporcizie e rifiuti; può ostruire tombini e caditoie stradali; può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere scivolosa l'area pubblica;

Che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti proprio al predetto stato di incuria e abbandono sopra evidenziati;

Che il perdurare di tali situazioni di incuria, abbandono e degrado, in generale, sono, oltre che causa di pericoli per la salute e la pubblica incolumità, anche causa di potenziali incendi per fatti dolosi o di autocombustione;

RAVVISATO

Che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

La necessità di provvedere, alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, alla radicale pulizia delle cunette necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, nonché alla salvaguardia della salute e della pubblica incolumità, stante l'approssimarsi della stagione estiva, solitamente secca ed arida, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;

RILEVATO

Che lo stato di abbandono delle aree, la mancata potatura delle siepi, dei rampicanti e degli alberi in prossimità delle recinzioni nonché l'asportazione delle erbacce a ridosso dei muri di recinzione privati, costituiscono un ottimo habitat per animali nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani e potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica;

RITENUTO

indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino; utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

RICHIAMATA

la precedente Ordinanza Sindacale n. 25 del 02.03.2021 recante *Manutenzione delle aree incolte in prossimità di civili abitazioni e/o aree pubbliche, delle siepi, delle cunette e dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade, all'interno del territorio comunale;*

RITENUTO

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

VISTI

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;il

T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

gli artt. 29, 31 e 32 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (CdS);l'art.

11 del Regolamento Comunale di Polizia Municipale;

gli artt. 56 e 57 del Regolamento Edilizio Comunale;

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

l'art.10 della L. 21 novembre 2000, n. 353;

l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

gli art. 832 e segg. del Codice Civile;

ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

DI EMETTERE Ordinanza Sindacale con effetto immediato dalla data dipubblicazione del presente provvedimento:

- a di tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e privati, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
 - taglio della vegetazione incolta e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione, mantenendo un'altezza del manto erboso non superiore ai 20 cm.;
 - taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
 - taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:
 - a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
 - a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
 - a pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
 - ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
 - a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di

villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell'area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico-sanitari;

allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

DI VIETARE di lasciare in deposito o accatastati sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale, inoltre tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro;

DI DARE ATTO che la violazione al presente provvedimento comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 695,00 come previsto dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i, oltre ad una sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi;

DI DARE ATTO che qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc... a spese dei trasgressori, ex art.21-ter della L. 241/1990;

DI DISPORRE di dare massima diffusione possibile al presente provvedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online ed in Amministrazione Trasparente, come per legge, estendo le stesse per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul sito internet del Comune di Agrigento, sui *mass media* locali ed altresì sui *social network*;

DI DEMANDARE alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare circa l'osservanza, il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce la precedente pari Ordinanza, richiamata in narrativa, oltre ed eventuali attinenti Regolamenti comunali;

Il Responsabile del Settore III
Arch. Gaetano Greco



Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE V</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della L. 142/90 e dell'art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis, comma 1, nonché dell'art.183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;">Arch. Gaetano Greco</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p>In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della L. 142/90 e dell'art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, nonché dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;">f.to Dr. Giovanni Mantione</p>

